

AMBIENTE | report settimanale ambiente 9-13 giugno 2025

scritto da Maria Rosaria Zappile | Giugno 16, 2025

MUD 2025 – Aggiornamento

Il 13 giugno u.s. il Ministero dell'Ambiente ha comunicato che, in considerazione della coincidenza della scadenza del termine per la presentazione del **Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) per l'anno 2025** con la giornata di sabato 28 giugno, la comunicazione potrà essere effettuata fino a lunedì 30 giugno 2025.

L'avviso è disponibile sul sito del MASE, al seguente link:
https://www.mase.gov.it/portale/-/mud-modello-unico-di-dichiarazione-ambientale-per-l-anno-2025.?p_l_back_url=%2Fportale%2Fbandi-e-avvisi

Dichiarazione PRTR – Aggiornamento Fase 2 e Fase 3, test dell'applicativo PRTR

ISPRA informa che, contrariamente ai programmi, non è stato ancora possibile superare le difficoltà tecniche che ostacolano la pubblicazione delle informazioni operative per avviare la fase della registrazione utenti (richieste di accredito) e la successiva fase di inserimento dati nell'applicativo PRTR. Il posticipo del termine per la registrazione utente al 15 giugno non è stato sufficiente per consentire la soluzione dei problemi. Pertanto, ISPRA ha deciso di **rinviare lo svolgimento delle due fasi a una data ancora da definire**, come indicato sulla pagina del sito web dell'ISPRA dedicata alla dichiarazione PRTR ([Dichiarazione PRTR 2025 \(dati 2024\) – Italiano](#)).

Si precisa nuovamente che le due fasi relative all'uso dell'applicativo PRTR non rappresentano un obbligo aggiuntivo di comunicazione dei dati 2024 e, pertanto, non sono associate

all'applicazione di eventuali sanzioni per mancato adempimento da parte delle imprese.

Inoltre, per la successiva comunicazione relativa alla pubblicazione dell'applicativo e all'avvio delle fasi collegate, ISPRA intende diffondere le informazioni mediante:

- l'aggiornamento delle informazioni sul sito dell'ISPRA (pagina [Dichiarazione PRTR 2025 \(dati 2024\) – Italiano](#));
- una comunicazione via e-mail agli utenti che hanno richiesto informazioni e chiarimenti sull'applicativo.

Sarà nostra cura continuare a tenervi aggiornati.

RENTRI – Formazione giugno-luglio: 5° ciclo formativo dedicato ai soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025

L'Albo Nazionale gestori ambientali informa che in data **30 giugno 2025** inizierà il **quinto ciclo di formazione sul RENTRI**, rivolto ai **soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025**.

L'iniziativa, rivolta alle imprese ed enti che utilizzano i servizi di supporto messi a disposizione gratuitamente dal RENTRI, è organizzata dalla Segreteria dell'Albo nazionale gestori ambientali, con il supporto di Unioncamere.

Il calendario, che prevede **quattro webinar** dedicati ai **produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di 10 e fino a 50 dipendenti**, è finalizzato a fornire indicazioni sul nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti e sui servizi

di supporto messi a disposizione dal RENTRI.

La partecipazione agli eventi è **gratuita** e aperta a tutti i soggetti interessati.

I webinar si svolgeranno nei mesi di **giugno e luglio 2025** e avranno una durata indicativa di **60 minuti**. Si precisa che **non è previsto il rilascio di attestati di partecipazione**.

Si riporta di seguito il **programma** dei webinar:

1. Iscrizione al RENTRI: soggetti obbligati, procedure di iscrizione e risposte a quesiti frequenti raccolti dal servizio di assistenza

- Lunedì **30 giugno 2025**, ore 11:00
- Mercoledì **9 luglio 2025**, ore 11:00

2. Compilazione del registro da parte del produttore e modalità di scarico della copia completa del FIR

- Mercoledì **2 luglio 2025**, ore 11:00
- Mercoledì **16 luglio 2025**, ore 11:00

Sul sito istituzionale RENTRI sono disponibili gli **argomenti** e le **date** dei prossimi **incontri di formazione online**, con il **link per la registrazione** ([RENTRI](#)) disponibile **una settimana prima della data di ciascun evento**.

RENTRI – Rilascio nuova versione 1.1.0 dell'APP mobile "RENTRI FIR Digitale" (ambiente DEMO)

L'ANGA informa che, in data **9 giugno 2025**, è stata rilasciata la **nuova versione 1.1.0** dell'APP RENTRI (**ambiente DEMO**), disponibile per i sistemi operativi iOS e Android.

Di seguito si riportano le **principali novità** introdotte

rispetto alla versione rilasciata il 14 marzo 2025:

Evoluzioni:

- Possibilità di consultare i dati del FIR digitali senza necessità di generare il PDF.
- Restituzione della copia completa del FIR digitale a tutti i soggetti coinvolti.
- Trasmissione dei dati del FIR digitale al RENTRI, da parte del destinatario, esclusivamente per i rifiuti pericolosi.

Correzione di bug:

- La motivazione del respingimento risultava visibile solo in presenza della causale "Altro".
- L'applicazione generava un errore in caso di FIR digitali con stato "accettato".

Miglioramenti:

- Migliorata la consultazione della sezione *Intermediari* in presenza di più soggetti.
- Ottimizzata la gestione del FIR digitali per permettere modifiche prima della firma da parte del produttore e del trasportatore.
- Aggiornati messaggi e didascalie per fornire un supporto più chiaro all'utente nella fase di compilazione.

A questo proposito, segnaliamo che **Confindustria è stata coinvolta in un incontro informativo preliminare all'avvio delle attività di sperimentazione del FIR digitale**, che diventerà **operativo il 13 febbraio 2026**. È stato segnalato che in area DEMO esiste già la possibilità di compilare un FIR digitale accedendo ad una unità locale/emissione FIR.

Affinché il FIR sia digitale, deve essere compilato con i servizi di supporto e successivamente alla sua compilazione lo si deve trasformare in FIR digitale tramite il pulsante "FIR digitale". Il FIR digitale così creato può essere firmato da

parte del produttore attraverso la funzionalità “firma produttore”. La firma avviene utilizzando il sigillo elettronico rilasciato da RENTRI all’azienda all’atto dell’iscrizione. Da quel momento il FIR viene depositato in un’area virtuale “privata” (non lo vede RENTRI) dalla quale il trasportatore lo può prelevare (utilizzando il numero di identificazione) per compilare la sua parte, firmarla e a sua volta reinviarla all’area virtuale dalla quale il destinatario a sua volta lo può prelevare per completarne la compilazione.

Una volta compilato, il destinatario deve inviare il FIR al trasportatore e al produttore tramite i servizi di supporto RENTRI.

Tutti i soggetti coinvolti nel FIR, quando si tratta di rifiuti pericolosi, devono inviare i dati a RENTRI. Ciò deve avvenire a trasporto concluso e con le stesse tempistiche che ciascun soggetto ha per la registrazione del movimento di scarico (10 giorni lavorativi per produttori, trasportatori e intermediari e 2 giorni lavorativi per gli impianti).

Le istruzioni operative per la compilazione del FIR digitale sono in fase di predisposizione.

L’app RENTRI, disponibile al seguente link <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rentri&hl=it>, costituisce quindi uno **strumento operativo per la gestione digitale degli adempimenti previsti, quali l’emissione dei formulari di identificazione del trasporto e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico.**

L’app consente la compilazione del FIR in mobilità. Per poter essere utilizzata, deve essere installata su dispositivi mobili e associata all’area RENTRI dell’impresa mediante scansione di un codice QR. Tale operazione genera una credenziale e un PIN, necessari per l’apposizione della firma digitale all’interno dell’app. Al momento della firma, viene richiesto l’inserimento di un codice OTP generato dal sistema,

a garanzia dell'identità dell'operatore.

L'app consente inoltre la compilazione in mobilità di specifiche sezioni del FIR, tra cui:

- Quantità del rifiuto;
- Nome del conducente;
- Targa del mezzo di trasporto.

Segnaliamo infine, che una volta effettuata l'associazione tra app e unità locale dell'impresa, l'utilizzo non richiede l'accesso tramite SPID, né che l'operatore sia formalmente incaricato.

Consultazione JRC sulla progettazione di etichette armonizzate a livello UE per la raccolta differenziata dei rifiuti ai sensi del Regolamento sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (PPWR): Contributo Confindustria-Conai

Nell'ambito dell'attività di ricerca che accompagna la revisione della normativa europea in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio, il **Joint Research Centre (JRC) della Commissione Europea** ha individuato **Confindustria** come uno dei principali portatori di interesse da coinvolgere nel processo. Attualmente, l'attività del JRC è focalizzata sull'elaborazione di una proposta tecnica per l'introduzione di **etichette armonizzate a livello dell'Unione Europea per la raccolta differenziata dei rifiuti**, applicabili sia agli imballaggi dei prodotti che ai contenitori per i rifiuti, nell'ambito della proposta di Regolamento sugli Imballaggi e i Rifiuti di Imballaggio (*Packaging and Packaging Waste Regulation* – PPWR). In tale contesto, il JRC ha avviato nel mese di maggio 2025 una consultazione tecnica mirata, rivolta ad un numero selezionato di portatori di interesse, tra cui Confindustria, con l'intento di raccogliere osservazioni puntuali e basate sull'esperienza diretta delle imprese rispetto agli aspetti progettuali delle etichette armonizzate.

A questo proposito, segnaliamo che Confindustria ha partecipato alla consultazione avviata dal JRC con un documento congiunto con il CONAI, disponibile in allegato.

DdL Delegazione europea – Aggiornamento

L'Aula della Camera ha **approvato in via definitiva il DdL Delegazione europea** con 137 voti favorevoli, 36 contrari e 59 astenuti. In allegato, è disponibile il testo approvato.

Tra le disposizioni di maggiore interesse segnaliamo:

- **8 – Recepimento della direttiva (UE) 2024/884 sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE):**

L'articolo 8 reca principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – **RAEE**):

I principi e criteri direttivi includono:

- il riordino della disciplina relativa alla gestione dei pannelli fotovoltaici a fine vita provenienti dai nuclei domestici e dagli altri utilizzatori adeguandola alla direttiva (UE) 2024/884;
- l'adeguamento delle modalità di finanziamento della gestione dei rifiuti originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche diverse dai pannelli fotovoltaici, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva;
- l'aggiornamento degli obblighi di informazione diretta sia agli utilizzatori sia agli operatori degli impianti di trattamento, nel rispetto del principio di

proporzionalità, in particolare per le PMI, e nel quadro della semplificazione e digitalizzazione degli obblighi informativi.

▪ **10 – Recepimento della direttiva 2010/75/UE su emissioni industriali e 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti:**

L'articolo prevede principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle **emissioni industriali** (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti. Tra gli elementi più rilevanti si segnalano:

- attribuzione alla competenza regionale la definizione dei procedimenti di autorizzazione o di registrazione per impianti di allevamento e relative tariffe istruttorie e dei controlli;
- Introduzione, per gli allevamenti e altre categorie di installazioni, della possibilità di sostituire l'autorizzazione integrata ambientale con una presa d'atto di conformità, fermo restando il riesame e il controllo;

- rafforzamento della partecipazione italiana alle attività del centro di innovazione per la trasformazione e le emissioni industriali (INCITE);
- previsione di strumenti, anche già esistenti, per garantire che ogni autorizzazione contribuisca alla tutela ambientale e sanitaria a livello comunitario, con il coinvolgimento delle autorità sanitarie nella

- definizione delle BAT e nella gestione delle criticità;
- previsione di sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate rispetto alla gravità della violazione degli obblighi derivanti dalla direttiva, introducendo altresì strumenti deflativi del contenzioso, quali la diffida ad adempiere.

▪ **12 – Recepimento della direttiva (UE) 2024/2881 sulla qualità dell'aria ambiente**

L'articolo in oggetto definisce i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa alla **qualità dell'aria** ambiente e per un'aria più pulita in Europa. In particolare:

- promozione dell'integrazione tra le politiche per la qualità dell'aria e quelle nei settori emissivi principali (trasporti, energia, industria, agricoltura);
- coordinamento tra misure regionali e statali, con possibilità di intervento statale in caso di inefficacia dei piani locali o su accordo tra autorità competenti;
- attribuzione a ISPRA, nell'ambito del SNPA, delle funzioni di preparazione e trasmissione periodica dei dati e informazioni alla Commissione europea;
- semplificazione delle procedure per l'adozione dei piani regionali di risanamento della qualità dell'aria;
- introduzione di una prima disciplina sulla qualità dell'aria *indoor*, limitatamente all'introduzione di disposizioni di dettaglio e di specificazione relative a fattispecie in cui la tutela della qualità dell'aria indoor è già oggetto di procedure e di obblighi nella vigente normativa.

▪ **26 – Adeguamento al regolamento (UE) 2023/1115 su deforestazione e degrado forestale (EUDR)**

La norma conferisce delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla **deforestazione** e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010.

Nell'esercizio della delega, il Governo dovrà:

- individuare nel **Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste** l'**autorità nazionale competente** designata per l'applicazione del regolamento EUDR;
- definire, per i controlli da svolgere in fase di importazione e di esportazione, le **modalità di cooperazione** con le autorità doganali;
- definire **strumenti informativi e servizi di assistenza tecnica** per gli operatori;
- prevedere **sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive, comprese sanzioni pecuniarie** commisurate al danno ambientale e al valore delle materie prime o dei prodotti interessati, la confisca dei prodotti o dei proventi derivati all'operatore o al commerciante, nonché sanzioni interdittive;
- prevedere misure provvisorie per impedire l'immissione o esportazione di prodotti sotto indagine e possibilità di diffida in caso di violazioni sanabili;
- prevedere che l'autorità competente possa porre a carico degli operatori o dei commercianti la totalità dei costi sostenuti per l'attività di controllo delle loro attività, in presenza di casi di non conformità;

- assicurare l'organizzazione dei **controlli ufficiali**, basati sull'analisi del rischio, con una frequenza minima prevista dallo stesso regolamento;
- predisporre **sistemi digitali** per la gestione delle dichiarazioni di **due diligence**;
- prevedere **misure transitorie** e di accompagnamento per facilitare l'adeguamento delle imprese, in particolare le **PMI**, alle nuove prescrizioni europee.

▪ **27 – Adeguamento al regolamento (UE) 2022/1616 su MOCA in plastica riciclata**

L'articolo conferisce delega al Governo per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022, relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 282/2008, e per la determinazione delle tariffe previste per le attività di controllo ufficiale di materiali oggetti destinati al contatto con gli alimenti (**MOCA**), di cui al regolamento UE 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017). La delega prevede di:

- semplificare e migliorare le modalità di notifica e di controllo degli impianti di riciclo;
- istituire un sistema di banca di dati nazionale, da adeguare ai sistemi informatici previsti a livello europeo;
- determinare tariffe, per l'attività di controllo ufficiale, relative a materiali ed oggetti destinati al contatto con gli alimenti (**MOCA**);
- ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento.

▪ 29 – Adeguamento al regolamento (UE) 2023/1542 su batterie e rifiuti di batterie

L'articolo 29 conferisce delega al Governo per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE. Tra gli aspetti principali:

- ridefinizione degli obiettivi di raccolta, riciclo e recupero dei rifiuti di batterie, sulla base della nuova classificazione prevista dal regolamento;
- adeguare lo schema di responsabilità estesa del produttore alle nuove disposizioni;
- regolamentare le attività di gestione del prodotto, prevedendo modalità per il corretto riutilizzo, il cambio di destinazione e la rifabbricazione delle batterie, nonché le attività di gestione dei relativi rifiuti;
- adeguamento del registro nazionale dei produttori di pile e accumulatori, con particolare riferimento agli obblighi inerenti alla responsabilità estesa del produttore;
- prevedere misure volte ad assicurare il rispetto degli obblighi in materia di dovere di diligenza;
- adeguare il sistema sanzionatorio vigente, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni.

Regolamento UE 1157/2024 sulle spedizioni di rifiuti – Aggiornamento

La Commissione europea ha avviato la procedura per

l'emanazione, ai sensi dell'articolo 29, comma 6, del **Regolamento (UE) 1157/2024 relativo alla spedizione dei rifiuti**, di un atto delegato per la classificazione di alcuni rifiuti come voci della lista verde, introducendo al contempo soglie di contaminazione per classificare correttamente un rifiuto in lista verde.

In conformità a quanto previsto dall'art. 29, infatti, al fine di agevolare una classificazione armonizzata dei rifiuti elencati negli allegati III, III A, III B o IV, **alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati** al fine di integrare il Regolamento UE 1157/2024, stabilendo criteri specifici – come, appunto, le soglie di contaminazione – sulla base dei quali determinati rifiuti vengono classificati negli allegati III (lista verde), III A, III B o IV.

Nell'ambito del processo di adozione dell'atto delegato, la Commissione avvierà una consultazione pubblica rivolta agli *stakeholder*, al fine di raccogliere osservazioni e contributi

sulla proposta. L'adozione formale dell'atto da parte della Commissione è prevista per il **quarto trimestre 2026**.

Ulteriori dettagli sono consultabili al seguente [link](#).

Regolamento Deforestazione (EUDR) – Aggiornamento

Di seguito un breve aggiornamento lato **Parlamento Europeo** sul **Regolamento sulla Deforestazione**.

Il 30 maggio scorso, un gruppo di europarlamentari del PPE (tra cui Letizia Moratti, Fulvio Martusciello, Massimiliano Salini, Flavio Tosi, Salvatore De Meo) ha presentato un'interrogazione scritta alla Commissione europea in merito al Regolamento UE 2023/1115 sulla deforestazione (EUDR).

Riportiamo, di seguito, le domande poste alla Commissione, che riassumono le criticità riscontrate dal Sistema associativo (e, in generale, dall'industria) in questo momento:

1. Ha valutato l'impatto economico-sociale dell'applicazione del regolamento a settori così eterogenei?
2. Considera un rinvio dell'entrata in vigore e una revisione sistemica del regolamento, magari tramite un pacchetto "omnibus"? (stessa richiesta formulata da parte di Business Europe)
3. Preferirebbe un approccio incentivante e collaborativo (es. riforestazione certificata, accordi volontari) piuttosto che meri divieti di accesso al mercato?

Al seguente [link](#) sono disponibili tutte le ulteriori informazioni.

[Contribution87d2115a-d5ee-4253-8f2b-fcba9c63e13c
leg.19.pdl.camera.2280.19PDL0131500](#)

Area Servizi alle Imprese (Mariarosaria Zappile, 089.200842 (m.zappile@confindustria.sa.it))

AMBIENTE | Report settimanale ambiente 2-6 giugno 2025

scritto da Maria Rosaria Zappile | Giugno 16, 2025

MPC – Pubblicato l'Avviso per progetti di ricerca e sviluppo a valere sul PNRR

Segnaliamo la [news](#) del Ministero per l'Ambiente e la Sicurezza Energetica, che informa della pubblicazione del nuovo **Avviso per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo**

relativi alla progettazione ecocompatibile e alle attività di estrazione mineraria urbana. L'iniziativa rientra nella seconda Linea di intervento dell'investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza destinato all'approvvigionamento sostenibile, circolare e sicuro delle materie prime critiche, con dotazione finanziaria complessiva pari a 24 milioni di euro e gestito dal Dipartimento Sviluppo Sostenibile (DISS) e dalla direzione generale Economia Circolare e Bonifiche (ECB) del Ministero.

A partire dalle ore 12.00 del 5 giugno e fino alla stessa ora del 4 luglio, le imprese di qualsiasi dimensione, operanti sull'intero territorio nazionale, potranno presentare domanda di accesso al contributo, anche in forma congiunta con altri soggetti, tra cui organismi di ricerca.

I progetti ammissibili, con **spese comprese tra 1 e 2 milioni di euro**, dovranno concentrarsi sui seguenti tre filoni di ricerca, sviluppo e innovazione:

- **tecnologie, sistemi di informazione e metodi commerciali nuovi o migliorati per il recupero, il riciclaggio e il trattamento dei rifiuti di materie prime critiche e strategiche;**
- **integrazione della progettazione ecocompatibile nella fabbricazione di prodotti e sistemi complessi e nei processi di mercato e consumo;**
- **ottimizzazione della raccolta e della cernita dei rifiuti urbani e cernita finalizzata a garantire un'offerta costante di materie prime critiche di alta qualità per le operazioni di estrazione mineraria urbana.**

Tutte le ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:

<https://www.mase.gov.it/portale/-/avviso-pubblico-per-la-selezione-di-proposte-progettuali-per-attivita-di-ricerca-e-sviluppo-da-finanziare-nell-ambito-del-pnrr-missione-7->

Confindustria ha avviato un'interlocuzione informale con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) per ottenere chiarimenti interpretativi su alcuni aspetti della normativa.

Il Regolamento europeo, all'art. 7, par. 2, e all'Allegato I, stabilisce che entro il 31 dicembre 2025 gli Stati membri devono individuare e rimuovere dalla circolazione le apparecchiature, quali trasformatori e condensatori, contenenti più dello 0,005% di PCB.

A livello nazionale, tuttavia, il D.lgs. 209/1999 consente ancora oggi l'uso fino alla fine della vita operativa delle apparecchiature con concentrazioni comprese tra 0,005% e 0,05%, a condizione che siano in buono stato e regolarmente comunicate.

Il punto da chiarire riguarda quindi **se, alla luce del Regolamento UE, i detentori di tali trasformatori debbano obbligatoriamente procedere allo smaltimento entro il 31 dicembre 2025 oppure se possa continuare ad applicarsi la disciplina nazionale attualmente vigente.** Considerata la complessità della questione, il MASE ci ha invitato a presentare un apposito interpello ambientale per ottenere un'interpretazione ufficiale, che è disponibile in allegato.

Il Ministero dispone di un termine di 90 giorni per fornire un riscontro alla nostra richiesta di chiarimento.

Sarà nostra cura aggiornarvi non appena riceveremo il riscontro ufficiale da parte del MASE.

Interpello Confindustria in merito all'applicazione del decreto ministeriale 28 marzo 2018, n. 69 – Riscontro MASE

Tramettiamo, in allegato, il riscontro del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica all'atto di

interpello presentato da Confindustria volto ad ottenere dei chiarimenti interpretativi circa l'applicazione del decreto ministeriale 28 marzo 2018, n. 69 *“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*.

In particolare, con il citato interpello, Confindustria ha chiesto al MASE di **confermare la legittimità di sommare le quantità relative alle attività di recupero indicate nell'allegato 4 del DM 5 febbraio 1998**, con riferimento al conglomerato bituminoso (codice EER 17.03.02) riguardanti:

- produzione di manufatti e prodotti per l'edilizia, pari **870 t/a**;
- produzione di conglomerati bituminosi, pari **230 t/a**;
- utilizzo dei rifiuti per la formazione di rilevati e sottofondi stradali, pari a **000 t/a**;

per un totale complessivo di **233.100 ton/a**, considerando che si tratta comunque di prodotti da costruzione disciplinati anche dal Regolamento N. 305/2011 UE del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, che definisce all'art 2. punto 3 come *«opere di costruzione»* anche le opere di ingegneria civile, quali la costruzione di strade compresi i rilevati e sottofondi stradali.

In risposta al quesito, anche sulla base del parere tecnico dell'ISPRA, il MASE ha **escluso la possibilità di sommare le quantità massime di rifiuti indicate all'allegato 4 del DM 5 febbraio 1998 per lo svolgimento di una singola attività di recupero**, ribadendo che:

- il comma 1 dell'articolo 7 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 dispone che *“La quantità massima impiegabile di rifiuti non pericolosi è individuata*

nell'allegato 4 al presente decreto in relazione alle diverse attività di recupero ammesse a procedura semplificata". Pertanto, la quantità massima impiegabile è specificamente individuata per ogni diversa attività di recupero ammessa, come riportato all'allegato 4;

- *l'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, dispone che "La quantità massima dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva presso l'impianto di recupero coincide con la quantità massima recuperabile individuata nell'allegato 4 per l'attività di recupero svolta nell'impianto stesso. In ogni caso, la quantità dei rifiuti contemporaneamente messa in riserva presso ciascun impianto o stabilimento non può eccedere il 70% della quantità di rifiuti individuata all'allegato 4".*

Il Ministero ha infine confermato (nota di chiarimenti del MITE del 5 ottobre 2018) che il DM 69/2018 disciplina unicamente i **criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto nelle attività che il DM 05/02/1998 prevede al punto 7.6.3 lettere a), b) e c) dell'allegato I**, senza incidere su aspetti quantitativi e condizioni necessarie per poter operare in procedure semplificate.

—

Direttiva sul monitoraggio del suolo – Aggiornamento

Lo scorso 4 giugno la Commissione ambiente del Parlamento europeo ha approvato l'accordo provvisorio raggiunto tra con il Consiglio in merito alla direttiva che introduce un sistema per il monitoraggio della salute del suolo a livello europeo. Tale Direttiva prevede che tutti gli Stati Membri adottino un sistema di gestione del monitoraggio, dei campionamenti, delle analisi e della gestione dei flussi di informazioni e dei dati.

—

SAVE THE DATE – 15 luglio 2025, Economia del mare: Il motore blu della competitività italiana

Le trasformazioni globali in atto – dalle tensioni geopolitiche alla transizione energetica, fino alla crescente attenzione verso modelli di sviluppo sostenibile – stanno orientando l'Unione Europea verso nuove politiche industriali, basate su filiere strategiche capaci di combinare innovazione, resilienza e autonomia produttiva.

In questo contesto, **l'Economia del Mare si afferma come uno tra i principali settori chiave**, grazie alla sua trasversalità e alla capacità di generare valore economico, occupazionale e ambientale lungo tutta la catena.

L'Italia, in linea con questa visione, riconosce nella valorizzazione della risorsa mare una leva strategica per la crescita del sistema Paese. L'Economia del mare rappresenta, infatti, un comparto ad alto potenziale: con oltre 230.000 imprese attive, circa un milione di occupati – pari al 4,1% dell'occupazione complessiva – e un valore economico prossimo ai 180 miliardi di euro, contribuisce per circa il 10% al PIL nazionale. Ogni euro prodotto dal settore ne attiva mediamente 1,8 nel resto dell'economia, con punte di 2,7 nel solo ambito del trasporto marittimo. Un sistema dinamico e integrato, che si conferma sempre più centrale per lo sviluppo sostenibile e la competitività internazionale dell'Italia.

In questo scenario, **Confindustria è l'unica associazione datoriale che rappresenta l'intera filiera blu**: cantieristica, trasporto marittimo, diporto, pesca, turismo, estrazioni, logistica portuale. Con un approccio strategico e una visione orientata al futuro, Confindustria **ha avviato un importante percorso con il Gruppo Tecnico Economia del Mare, presieduto dal Presidente Delegato Mario Zanetti**. Il lavoro svolto ha portato alla **definizione di un documento di posizionamento**

strategico che individua con chiarezza priorità, azioni e obiettivi per rilanciare la risorsa mare in modo strutturato e duraturo.

Tale documento ruota **attorno a tre direttrici fondamentali: il potenziamento delle infrastrutture e della portualità, la modernizzazione dei vettori e delle flotte, e l'investimento nelle competenze**, indispensabili per accompagnare la trasformazione del settore verso modelli sostenibili, digitali e competitivi a livello globale.

Per presentare ufficialmente il documento e promuovere un dialogo costruttivo tra imprese, istituzioni e tutti gli attori della filiera, **Confindustria organizza un evento nazionale il prossimo 15 luglio 2025, presso la sede di Roma.**

L'iniziativa vedrà la partecipazione di rappresentanti di primo piano delle istituzioni italiane ed europee e offrirà un'occasione concreta per condividere la visione strategica, discutere proposte operative e riaffermare la centralità dell'Economia del Mare per lo sviluppo industriale e sostenibile del Paese.

Il programma e le modalità di partecipazione saranno comunicati successivamente.

Seminario "Regolamentazione EUDR: il ruolo delle Imprese nella lotta alla deforestazione tra obblighi ed opportunità – 8 luglio 2025, 14.30

Il prossimo 8 luglio, dalle ore 14.30, presso la sede di Confindustria Salerno, in via Madonna di Fatima, 194, a Salerno, si terrà il seminario dal titolo **"Regolamentazione EUDR: il ruolo delle Imprese nella lotta alla deforestazione tra obblighi ed opportunità"**.

Ricordiamo che, il Regolamento Ue 2023/1115 sulla

deforestazione, noto come EUDR (European Union Deforestation Regulation), stabilisce una serie di obblighi per le aziende che commerciano specifiche materie prime e prodotti, sia immessi sul mercato dell'Unione Europea, sia esportati dall'Unione verso Paesi terzi, che l'iniziativa in parola ha l'obiettivo di approfondire.

La norma, adottata il 31 maggio 2023, mira a contrastare la deforestazione associata alla produzione e al commercio di alcuni materiali e si applica a una serie di materie prime considerate ad alto rischio di deforestazione, oltre ai prodotti derivati che le contengono o che sono stati fabbricati utilizzandole.

L'elenco completo è consultabile nell'Allegato I (cfr. da pag.38 a pag. 41 dell'allegato Regolamento).

Attualmente, le **materie prime** direttamente contemplate sono:

- **Legno** (es. Mobili di legno, parquet per pavimenti, fogli da impiallacciatura, pannelli di fibre di legno, cornici per quadri e simili, fusti e botti, articoli per la tavola e cucina, utensili e manici, libri stampati, giornali, costruzioni prefabbricate, legna da ardere, carbone di legna ecc.)
- **Gomma** (gomma naturale, pneumatici nuovi, pneumatici rigenerati, camere d'aria, accessori abbigliamento, guarnizioni di macchinari ecc.), utilizzata in vari settori, dall'automobilistico all'industriale;
- **Soia** (fave di soia, farine, olio)
- **Bovini** (es. animali vivi, carni, frattaglie, cuoio e pelli)
- **Cacao** (cacao in grani, pasta di cacao, burro, cioccolato e altre preparazioni alimentari), fondamentale per l'industria del cioccolato
- **Caffè** (caffè torrefatto e sucedanei)
- **Palma da olio**, presente in numerosi prodotti alimentari e cosmetici

Il Regolamento si estende a prodotti derivati come cioccolato, mobili, carta stampata, prodotti per la cura della persona e altri articoli che contengono materie prime a rischio

In merito alla sua applicazione, evidenziamo le seguenti scadenze:

- 30 dicembre 2025: entrata in vigore per grandi imprese e commercianti.
- 30 giugno 2026: entrata in vigore per le Piccole e Medie Imprese (PMI).

Il seminario s'inscrive nell'ambito delle attività di cui alla delega ambientale ed è promosso dal Gruppo Design, Tessile, Sistema Casa di Confindustria Salerno.

Interverranno, tra gli altri, Pietro Oieni, Dirigente del MASASF – Divisione III della Direzione Generale dell'Economia Montana e delle Foreste del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste e Angelo Mariano – Responsabile dell'Organismo di controllo EUTR "Conlegno" (cfr. locandina programma allegato).

È possibile anticipare i quesiti da porre al relatore, unitamente all'adesione, inviando una comunicazione al seguente indirizzo email: m.zappile@confindustria.sa.it, entro e non oltre il prossimo 3 luglio.

[2025_02_10_all_1_istanza](#) [2025_02_10_all_2a_riscontro](#)
[avviso_materie_prime_critiche](#)
[comunicato_materie_prime_critiche_scheda](#) [ddl](#)
[1184_semplificazione_attività_economiche](#) [DdL semplificazione](#)
[attività_economiche-em.ti](#) [dm_110.14-05-2025](#) [Interpello – giu –](#)
[25](#) [Locandina](#) [Seminario](#) [8](#) [Luglio](#) [2025](#)
[materie_prime_critiche_faq_03.06.2025](#) [Regolamento EUDR](#)

Area Servizi alle Imprese (Mariarosaria Zappile, 089.200842 (m.zappile@confindustria.sa.it))

AMBIENTE | Comunicato stampa Conai: riduzione Contributo ambientale plastica – Fascia B1.2 (PET), da luglio a dicembre 2025

scritto da Maria Rosaria Zappile | Giugno 16, 2025

Informiamo che, a partire da **luglio fino a dicembre 2025**, il **Contributo Ambientale** per gli **imballaggi in plastica di fascia B1.2** (*bottiglie, barattoli, flaconi e vasetti in PET trasparenti*) passerà a **180 €/tonnellata** anziché a 228 €/tonnellata, come comunicato dal Conai a fine 2024.

Al seguente link il relativo **comunicato stampa**, con tutte le informazioni,

<https://www.conai.org/notizie/conai-riduzione-del-contributo-ambientale-per-bottiglie-barattoli-flaconi-e-vasetti-in-pet-da-luglio-a-dicembre-2025/>

La temporanea rimodulazione del CAC per gli imballaggi in plastica di fascia B1.2 non avrà effetti sulle procedure forfettarie/semplificate per importazione di imballaggi pieni.

AMBIENTE | seminario “Regolamentazione EUDR: il ruolo delle Imprese nella lotta alla deforestazione tra obblighi ed opportunità – 8 luglio 2025, 14.30

scritto da Maria Rosaria Zappile | Giugno 16, 2025

Il prossimo 8 luglio, dalle ore 14.30, presso la sede di Confindustria Salerno, in via Madonna di Fatima, 194, a Salerno, si terrà il seminario dal titolo *“Regolamentazione EUDR: il ruolo delle Imprese nella lotta alla deforestazione tra obblighi ed opportunità”*.

Ricordiamo che, il Regolamento Ue 2023/1115 sulla deforestazione, noto come EUDR (European Union Deforestation Regulation), stabilisce una serie di obblighi per le aziende che commerciano specifiche materie prime e prodotti, sia immessi sul mercato dell'Unione Europea, sia esportati dall'Unione verso Paesi terzi, che l'iniziativa in parola ha l'obiettivo di approfondire.

La norma, adottata il 31 maggio 2023, mira a contrastare la deforestazione associata alla produzione e al commercio di alcuni materiali e si applica a una serie di materie prime considerate ad alto rischio di deforestazione, oltre ai prodotti derivati che le contengono o che sono stati fabbricati utilizzandole.

L'elenco completo è consultabile nell'Allegato I (cfr. da pag.38 a pag. 41 dell'allegato Regolamento).

Attualmente, le **materie prime** direttamente contemplate sono:

- **Legno** (es. Mobili di legno, parquetti per pavimenti, fogli da impiallacciatura, pannelli di fibre di legno, cornici per quadri e simili, fusti e botti, articoli per la tavola e cucina, utensili e manici, libri stampati, giornali, costruzioni prefabbricate, legna da ardere, carbone di legna ecc.)
- **Gomma** (gomma naturale, pneumatici nuovi, pneumatici rigenerati, camere d'aria, accessori abbigliamento, guarnizioni di macchinari ecc.), utilizzata in vari settori, dall'automobilistico all'industriale;
- **Soia** (fave di soia, farine, olio)
- **Bovini** (es. animali vivi, carni, frattaglie, cuoio e pelli)
- **Cacao** (cacao in grani, pasta di cacao, burro, cioccolato e altre preparazioni alimentari), fondamentale per l'industria del cioccolato
- **Caffe** (caffè torrefatto e succedanei)
- **Palma da olio**, presente in numerosi prodotti alimentari e cosmetici

Il Regolamento **si estende a prodotti derivati come cioccolato, mobili, carta stampata, prodotti per la cura della persona e altri articoli che contengono materie prime a rischio**

In merito alla sua applicazione, evidenziamo le seguenti scadenze:

- 30 dicembre 2025: entrata in vigore per grandi imprese e commercianti.
- 30 giugno 2026: entrata in vigore per le Piccole e Medie Imprese (PMI).

Il seminario s'inscrive nell'ambito delle attività di cui alla delega ambientale ed è promosso dal Gruppo Design, Tessile, Sistema Casa di Confindustria Salerno.

Interverranno, tra gli altri, Pietro Oieni, Dirigente del

MASASF – Divisione III della Direzione Generale dell’Economia Montana e delle Foreste del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste e Angelo Mariano – Responsabile dell’Organismo di controllo EUTR “Conlegno” (cfr. locandina programma allegato).

È possibile anticipare i quesiti da porre al relatore, unitamente all’adesione, inviando una comunicazione al seguente indirizzo email: m.zappile@confindustria.sa.it, entro e non oltre il prossimo 3 luglio.

[Locandina Seminario 8 Luglio 2025 Regolamento EUDR](#)

AMBIENTE | Resoconto settimanale Ambiente 19-23 maggio 2025

scritto da Annamaria Laurenzano | Giugno 16, 2025

EER: nuovi codici per i rifiuti di batterie – Decisione delegata (UE) 2025/934

L’Albo Nazionale gestori ambientali informa che il 20 maggio u.s. la Commissione europea ha pubblicato la [Decisione delegata \(UE\) 2025/934](#), che aggiorna l’elenco europeo dei rifiuti in relazione ad alcune tipologie.

Il sotto capitolo **EER 16 06 (batterie ed accumulatori)** è stato aggiornato per tenere conto delle nuove composizioni chimiche delle batterie.

Per il gruppo EER 19 (*rifiuti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito e industrie dell'acqua*) è stata **aggiunta la voce 19 14** (*frazioni intermedie del trattamento termico e/o meccanico dei rifiuti di batterie e dei rifiuti della fabbricazione di batterie*).

Sono stati inoltre aggiunti **nuovi codici pericolosi** (20 01 42* e 20 01 43*) per le **batterie derivanti dalla raccolta differenziata urbana**.

Dal 9 novembre 2026 le esportazioni di questi rifiuti destinati a recupero verso Paesi non OCSE ricadranno nel divieto assoluto di export dall'Unione europea previsto all'art. 39 del reg. 2024/1157. Inoltre, sempre a decorrere dal 9 novembre 2026, per le movimentazioni di tali rifiuti interni all'UE dovrà essere adottata la procedura di notifica ed autorizzazione preventiva scritta (PIC), ove non sussistano, a quella data, divieti nazionali specifici alla movimentazione transfrontaliera.

—

Regolamento sulla deforestazione (EUDR) – Pubblicata una prima lista di benchmarking

Lo scorso 22 maggio è stata pubblicata la **prima lista di benchmarking** relativa al Regolamento EUDR. Tale elenco **classifica i Paesi in funzione del rischio di deforestazione associato, distinguendo tra rischio basso, medio e alto**.

La classificazione del rischio determina il livello dei controlli di conformità che le autorità competenti degli Stati membri sono tenute ad applicare per ciascun Paese: 1% per basso rischio, 3% per quelli a rischio standard e 9% per quelli ad alto rischio.

I Paesi non inclusi nella lista – disponibile al seguente [link](#) – sono considerati a rischio standard. Ricordiamo, inoltre,

che per i Paesi a basso rischio, operatori e trader potranno avvalersi della cosiddetta “*due diligence* semplificata”, ciò significa che dovranno raccogliere informazioni ai fini della *due diligence*, ma che non dovranno valutare e mitigare i rischi.

Maggiori informazioni sulla metodologia di *benchmarking* sono disponibili al seguente link:
https://green-forum.ec.europa.eu/deforestation-regulation-implementation/eudr-cooperation-and-partnerships_en

Terre e Rocce da Scavo – Contributo Confindustria trasmesso al MASE

Lo scorso 21 marzo l'Italia ha notificato alla Commissione europea ([notifica TRIS numero 2025/0161/IT](#)) la bozza del nuovo **Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo**, di cui all'articolo 48 del DL 24 febbraio 2023, n. 13 (c.d. “PNRR 3”) e destinato a sostituire l'attuale DPR 120/2017.

Considerata la rilevanza strategica della gestione delle terre e rocce da scavo per le opere previste dal PNRR e, più in generale, per l'attuazione degli investimenti strategici connessi alla transizione ecologica e digitale del Paese, Confindustria ha seguito con attenzione l'evoluzione del provvedimento sin dalle fasi iniziali e molte delle proposte avanzate dal Sistema sono state recepite dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica nello schema di decreto trasmesso alla CE.

Tuttavia, permangono alcune criticità che Confindustria ha ritenuto opportuno segnalare al MASE per una migliore efficacia del nuovo impianto regolatorio. A questo proposito, trasmettiamo in allegato il documento trasmesso dalla Vicepresidente Lara Ponti al Viceministro Vannia Gava, che raccoglie le osservazioni pervenute dal Sistema, nella

consapevolezza che i margini di modifica, ad oggi, risultano limitati.

—

Terre e rocce da scavo – Parere Consiglio di Stato

Al seguente [link](#) è disponibile il Parere del Consiglio di Stato, richiesto dal MASE in merito allo Schema di regolamento recante *“Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 48 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41”* (cfr. precedente approfondimento).

In particolare, il Consiglio di Stato ha sospeso il parere sullo schema di regolamento per la gestione semplificata delle terre e rocce da scavo, rilevando numerose criticità. Ha contestato, tra le altre cose, l’illegittimità dell’abrogazione di norme primarie tramite regolamento secondario, l’inadeguatezza formale dei pareri ministeriali e l’introduzione di definizioni non previste dalla legge (es. cantieri “puntuali”, gestione dei sedimenti). Ha chiesto, inoltre, chiarimenti sui criteri ambientali, soprattutto per amianto e sedimenti, e sulla coerenza con le direttive europee. Ha segnalato rischi di deroghe improprie agli strumenti urbanistici, lacune nei controlli, criticità nella clausola di invarianza finanziaria e incongruenze redazionali. Ha, infine, richiesto un testo a fronte con il D.P.R. 120/2017 e chiarimenti su base normativa e sostenibilità attuativa.

ANGA – Circolare n. 2 del 22 maggio 2025

Trasmettiamo, in allegato, la **Circolare n.2 del 22 maggio 2025** dell’Albo nazionale gestori ambientali, con cui vengono fornite delle indicazioni utili all’applicazione della Deliberazione n. 3 del 19 dicembre 2024, relativa ai **sistemi**

di geolocalizzazione sugli autoveicoli per il trasporto in Categoria 5 dei rifiuti speciali pericolosi ai sensi degli art. 16 e 15 del decreto 4 aprile 2023, n. 59.

La dichiarazione sostitutiva di cui all'Allegato A della Deliberazione n.3 del dicembre 2024, necessaria per attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli e generata automaticamente tramite il sistema AGEST, dovrà essere inviata – anche mediante l'invio di più istanze distinte, in caso di un parco veicolare composto da più autoveicoli – a partire dal **1° luglio 2025** ed entro il **31 dicembre 2025**.

Dal **1° gennaio 2026**, tale attestazione dovrà essere presentata contestualmente alla presentazione delle istanze di iscrizione o variazione del parco veicolare in **categoria 5**, per gli autoveicoli impiegati nel trasporto di rifiuti speciali pericolosi.

ANGA – Delibere n. 4 e 5 del 20 maggio 2025

Trasmettiamo, in allegato, le Delibere n. 4 e 5 del 20 maggio 2025 dell'Albo nazionale gestori ambientali, relative rispettivamente a:

- **Delibera n. 4 del 20 maggio 2025:** *“Criteri per l'applicazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti (sostituzione della deliberazione n. 5 del 19 dicembre 2024)”*.
- **Delibera n. 5 del 20 maggio 2025:** *“Aggiornamento della modulistica di cui alle deliberazioni n. 5 del 3 settembre 2014, n. 7 del 25 novembre 2014 e n. 2 del 22 febbraio 2017 in relazione all'abrogazione della categoria 3-bis”*.

Legge sul monitoraggio del suolo – Aggiornamento

Il 9 aprile u.s. è stato raggiunto un accordo provvisorio tra Consiglio e Parlamento europeo sulla Legge per il monitoraggio del suolo.

La Presidenza polacca ha definito il testo equilibrato e sostanzialmente allineato alla posizione del Consiglio. La Commissione europea ha espresso il proprio sostegno all'accordo, che mira a garantire suoli sani entro il 2050 attraverso l'istituzione di un sistema di monitoraggio, l'introduzione di norme per la gestione dei siti contaminati e la definizione di principi volti a contenere il consumo di suolo.

Pur accettando il compromesso, la Svezia, ha annunciato l'intenzione di presentare osservazioni scritte. La Germania si è opposta per l'assenza di modifiche richieste, mentre l'Austria si è astenuta e l'Ungheria ha posto una riserva.

Il Coreper ha approvato l'accordo raggiunto nella giornata del 21 maggio 2025. L'accordo sarà votato dalla Commissione ENVI del PE il prossimo 4 giugno.

Sarà nostra cura tenervi aggiornati sugli sviluppi.

allegati:

[137-Del4_20.05.2025](#) [138-Del5_20.05.2025](#) [184-Circ02_22.05.2025](#)
[OJ_L_202500934_IT_TXT](#) [TRS_Osservazioni Confindustria](#)

AMBIENTE | Roadshow Conai

2025 – webinar sulla TASSA RIFIUTI – 10 giugno 2025, ore 15.00

scritto da Maria Rosaria Zappile | Giugno 16, 2025

Nell'ambito del Roadshow Conai 2025, informiamo che, **il prossimo 10 giugno, dalle ore 15.00 alle 17.00**, si terrà il webinar sugli aggiornamenti di cui alla TARI (tassa rifiuti)

Interverrà **Paolo Pipere**, esperto ed autore di numerose pubblicazioni in materia, per analizzare, tra le altre cose, i seguenti quesiti, cui sarà dato riscontro:

- Come verificare la corretta applicazione della tassa?
- Quali sono superfici imponibili?
- Come richiedere e ottenere le esenzioni e le riduzioni per i rifiuti urbani avviati al recupero con imprese diverse dal gestore del servizio pubblico di raccolta?
- Possibili modifiche delle norme di riferimento.

L'iniziativa è gratuita e indirizzata esclusivamente alle aziende associate.

Per partecipare è necessario iscriversi al seguente link:
<https://bit.ly/Webinar10062025>

Ricordiamo che, il Roadshow Conai è una rassegna di eventi di info/formazione sugli ultimi aggiornamenti in materia ambientale, realizzata da Conai in collaborazione con alcune Associazioni territoriali di Confindustria del Centro-Sud Italia.

AMBIENTE | report settimanale ambiente 12-16 maggio 2025

scritto da Maria Rosaria Zappile | Giugno 16, 2025

Proposta restrizioni PFAS-Regolamento REACH – Contributo trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

In merito alla procedura REACH sulla restrizione dei PFAS in valutazione presso l'ECHA, il Dipartimento delle Politiche Europee, insieme a MASE e MIMIT, ha avviato un'iniziativa per raccogliere contributi utili a supportare l'iter decisionale, vista la rilevanza per il sistema produttivo e sociale nazionale.

È stato quindi predisposto un questionario rivolto ai portatori di interesse per una prima raccolta volontaria di osservazioni. In allegato si trasmette il contributo inviato da Confindustria e dalle Associazioni del Sistema.

Chi compilerà il questionario potrà partecipare a una seconda fase di approfondimento tramite incontri dedicati.

Sarà nostra cura tenervi aggiornati.

Convenzione Aarhus – Aggiornamenti

Il 12 maggio u.s. la Commissione europea ha dato seguito alla sua intenzione di modificare alcune norme in materia di aiuti di Stato sulla base delle conclusioni della [Convenzione Aarhus](#) (e dei risultati della consultazione pubblica chiusa lo scorso marzo), modificando:

- il Regolamento di esecuzione (CE) n. 794/2004, e
- il Codice delle migliori pratiche in materia di aiuti di Stato.

In sintesi, formalizzando molte delle ipotesi che aveva proposto nel testo di consultazione, ha deciso che:

- qualsiasi ONG che soddisfi una serie di criteri può presentare una richiesta di riesame. Tali criteri riguardano l'indipendenza delle ONG, la loro natura non lucrativa e l'attività svolta in relazione alla richiesta, nonché la comprovata esperienza nel settore ambientale;
- gli atti che possono essere oggetto di richiesta di riesame sono le decisioni che autorizzano la concessione della misura di aiuto (sia la "decisione positiva" che la "decisione condizionale", ossia quella che impone alcune modifiche della misura);
- è possibile richiedere un riesame per tutte le misure autorizzate, ad eccezione degli "aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori" e "aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali oppure altri eventi eccezionali", oppure quelli "destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro";
- le ONG ammissibili dovranno dimostrare che l'attività sovvenzionata o uno qualsiasi degli aspetti della misura di aiuto approvata violano una norma specifica o norme specifiche del diritto ambientale dell'UE;
- la richiesta dovrà essere presentata tramite un modulo entro 8 settimane dalla pubblicazione della decisione in Gazzetta Ufficiale. La Commissione risponderà entro 16 settimane dalla scadenza del termine di otto settimane. Tale termine può essere prorogato a 22 settimane in casi giustificati;
- i richiedenti possono contestare la risposta della Commissione dinanzi alla Corte di giustizia dell'UE.

Al seguente link è disponibile il comunicato:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_1153

MIMIT – Webinar 13 maggio Bando Investimenti sostenibili 4.0: Trasmissione slides

Lo scorso 13 maggio il MIMIT ha organizzato un webinar di presentazione della misura Investimenti [Sostenibili 4.0](#).

In allegato sono disponibili le slide presentate dai relatori nel corso del webinar in oggetto.

Pubblicato il nuovo Rapporto sull'economia circolare 2025 Circular Economy Network

Segnaliamo che lo scorso 15 maggio, in occasione della 7^a Conferenza nazionale sull'economia circolare, è stato presentato il **“Rapporto sull'economia circolare in Italia 2025”**, del *Circular Economy Network*.

Secondo quanto emerge dal Rapporto, l'Italia mantiene **il suo primato per livelli di circolarità**, in seconda posizione dopo i Paesi Bassi tra i 27 Paesi UE, ma in prima posizione nel confronto con le altre principali economie europee (Germania, Francia e Spagna). Aumenta la produttività delle risorse, con un miglioramento del **20% rispetto al 2019**. Allo stesso tempo, però, **la dipendenza dalle importazioni di materiali rimane elevata**. Nel 2023 è stata pari al 48% del fabbisogno complessivo, valore nettamente superiore a quello dell'UE che nello stesso anno si è attestato al 22%. Il costo delle nostre importazioni è salito da 424,2 Mld€ nel 2019 a ben 568,7 Mld€ nel 2024, con un aumento del 34%.

Maggiori dettagli e il download per scaricare il Rapporto sono disponibili al seguente link:
<https://www.fondazionevilupposostenibile.org/presentato-il-nu>

[ovo-rapporto-sulleconomia-circolare-italia-mantiene-la-leadership-in-europa/](https://www.confindustria.it/it/ovvero-rapporto-sulleconomia-circolare-italia-mantiene-la-leadership-in-europa/)

REMINDER – Webinar “I bandi LIFE 2025”, 26 maggio 2025

Vi ricordiamo l'appuntamento relativo al webinar “I bandi LIFE 2025”, che si terrà il 26 maggio 2025, dalle ore 11:00 alle ore 13:00.

Per partecipare è necessario compilare il form di iscrizione al seguente link:

https://confindustria.zoom.us/webinar/register/WN_sWe8qmScRLezyuEfI6h1Mg

Il programma LIFE è l'unico programma dedicato in maniera specifica all'ambiente e all'azione per il clima e dispone di 5,4 miliardi di euro a prezzi correnti per il periodo 2021 – 2027. L'obiettivo generale del programma è quello di contribuire al passaggio a un'economia sostenibile, circolare, efficiente in termini di energia, climaticamente neutra e resiliente ai cambiamenti climatici.

Il webinar ha l'obiettivo di presentare i nuovi bandi del Programma LIFE, con un focus sulle opportunità più interessanti per le imprese.

Interverranno all'incontro gli esperti dell'Agenzia esecutiva europea per il clima, le infrastrutture e l'ambiente (CINEA):

- Federico De Filippi;
- Filippo Gasparin

Tari: Nota di aggiornamento azioni di Confindustria

È disponibile, su richiesta, presso i nostri uffici, la nota di aggiornamento relativa ai possibili interventi sul tema e

le azioni di Confindustria.

allegati

[2025.05.19_QuestionarioPFAS_Confindustria Investimenti Sostenibili 4.0 – PN RIC 2021-2027_Dott.ssa De Angelis Alessandra Investimenti Sostenibili 4.0 – PN RIC 2021-2027_Dott.ssa Iannucci Valentina](#)

AGEVOLAZIONI – AMBIENTE | Webinar “I bandi LIFE 2025”, lunedì 26 maggio, ore 11.00

scritto da Marcella Villano | Giugno 16, 2025

Informiamo che il prossimo lunedì 26 maggio, dalle ore 11:00 alle ore 13:00, si terrà il webinar “I bandi LIFE 2025”, organizzato da Confindustria.

Il programma LIFE è l’unico programma dedicato in maniera specifica all’ambiente e all’azione per il clima e dispone di 5,4 miliardi di euro a prezzi correnti per il periodo 2021 – 2027. L’obiettivo generale del programma è quello di contribuire al passaggio a un’economia sostenibile, circolare, efficiente in termini di energia, climaticamente neutra e resiliente ai cambiamenti climatici.

Il webinar ha l’obiettivo di presentare i nuovi bandi del Programma LIFE, con un focus sulle opportunità più interessanti per le imprese.

Interverranno all’incontro:

- **Federico De Filippi**, Agenzia esecutiva europea per il

- clima, le infrastrutture e l'ambiente (CINEA);
- **Oronzo Daloiso**, Agenzia esecutiva europea per il clima, le infrastrutture e l'ambiente (CINEA);
 - **Filippo Gasparin**, Agenzia esecutiva europea per il clima, le infrastrutture e l'ambiente (CINEA).

Per partecipare è necessario compilare il form di iscrizione al seguente link:

https://confindustria.zoom.us/webinar/register/WN_sWe8qmScRLezyuEfI6h1Mg

Il link di partecipazione all'evento verrà generato al momento dell'iscrizione e arriverà una mail qualche secondo dopo. Sugeriamo di controllare anche la casella posta indesiderata.

[Informativa sul trattamento dei dati personali Webinar life](#)

AMBIENTE | report settimanale ambiente 5 – 9 maggio 2025

scritto da Maria Rosaria Zappile | Giugno 16, 2025

Direttiva IED – La Commissione invia nuova lettera di messa in mora per l'Italia

La Commissione europea ha deciso di inviare una lettera di costituzione in mora all'Italia (INFR(2013)2177) per non aver recepito in modo completo e corretto la Direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali (IED). In particolare, l'Italia risulta non aver rispettato alcune disposizioni della Direttiva con riferimento all'impianto siderurgico "Acciaierie d'Italia" (ex ILVA) di Taranto.

La Corte di giustizia dell'Unione europea, con sentenza del 25 giugno 2024 (causa C-626/22), ha stabilito che la normativa italiana vigente non risulta conforme alla Direttiva sulle emissioni industriali. In particolare, la legislazione nazionale non considera adeguatamente l'impatto degli impianti sulla salute pubblica, non contempla tutti gli inquinanti nocivi generati dall'impianto nel rilascio delle autorizzazioni ambientali e non prevede la sospensione dell'attività in caso di violazioni che comportino un pericolo immediato per la salute umana o per l'ambiente. L'Italia, inoltre, non garantisce che l'impianto Acciaierie d'Italia operi in conformità con la normativa europea in materia di emissioni industriali, con conseguenze rilevanti per la salute pubblica e la salvaguardia ambientale.

Alla luce di tali criticità, la Commissione europea ha quindi ritenuto opportuno trasmettere una nuova lettera di costituzione in mora, **assegnando alle autorità italiane un termine di due mesi per fornire una risposta e adottare le misure necessarie a sanare le irregolarità riscontrate**. In caso di risposta insoddisfacente, la Commissione potrà procedere con l'emissione di un parere motivato.

Aggiornamento dossier europei – Regolamento UE sui veicoli fuori uso (ELV); Direttiva Green Claims

Di seguito, inviamo, alcuni aggiornamenti in merito ai seguenti dossier europei:

1. Regolamento UE sui veicoli fuori uso (ELV)

Durante il COREPER I del 30 aprile u.s., la Presidenza polacca del Consiglio ha confermato l'intenzione di raggiungere un **orientamento generale sul Regolamento relativo ai veicoli fuori uso nel Consiglio Ambiente del 17 giugno**. In preparazione a tale appuntamento, ha chiesto al COREPER un orientamento sulla definizione di "*rifiuti post-consumo*" e sul

suo allineamento con il Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR). In particolare, la Presidenza ha invitato gli Stati membri a esprimere la propria preferenza fra due opzioni:

1. introdurre un elenco di Paesi idonei al riciclo delle plastiche recuperate dai rifiuti post-consumo, che potrebbe contribuire al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Regolamento (simile all'approccio del Regolamento sulle spedizioni di rifiuti);
2. promuovere localmente l'uso di plastica riciclata da parte dei produttori dell'Unione, ad esempio tramite l'eco-modulazione delle tariffe della responsabilità estesa del produttore (EPR).

La Presidenza ha richiesto agli Stati membri di focalizzarsi esclusivamente su questi aspetti specifici, rinviando ad ulteriori riunioni del COREPER la discussione approfondita degli altri elementi della proposta.

La Commissione europea ha chiarito che, sebbene il Regolamento abbia l'obiettivo di migliorare il riciclo dei rifiuti plastici, la modifica della definizione di "*rifiuti post-consumo*" e l'introduzione di condizioni specifiche per le plastiche riciclate al di fuori dell'UE non rientrano nella sua proposta originale. La CE ha ricordato che l'obiettivo del 25% di contenuto riciclato si basa su uno studio del JRC, che definisce la nozione di rifiuto post-consumo. Un cambiamento di tale definizione comporterebbe ulteriori difficoltà nella verifica della conformità. Inoltre, la Commissione ha sottolineato che la valutazione d'impatto alla base della proposta è solida e che al momento mancano evidenze scientifiche a sostegno delle misure proposte dalla Presidenza. Pertanto, **la Commissione non ha appoggiato nessuna delle opzioni proposte** e ha ribadito che ogni misura deve essere coerente con gli obblighi internazionali dell'UE, pratica, efficace e finalizzata a evitare rischi di elusione. L'approccio dell'UE, ha aggiunto, deve essere guidato da

obiettivi ambientali, come il miglioramento del riciclo dei rifiuti, e che tale obiettivo può essere sostenuto garantendo una maggiore sicurezza dell'approvvigionamento interno di materiali riciclati nell'UE. La Commissione ha infine insistito sulla necessità di soluzioni che siano semplici, supportino la crescita dell'industria europea del riciclo e garantiscano sicurezza di approvvigionamento per il settore automobilistico europeo.

Durante il dibattito sono intervenuti tutti gli Stati membri, tranne i Paesi Bassi. Tutti gli Stati intervenuti hanno richiesto misure compatibili con le norme del WTO. Belgio e Lussemburgo hanno dichiarato di non aver ancora definito una posizione precisa, mentre cinque Stati membri (Lettonia, Italia, Lituania, Estonia e Finlandia) hanno espresso solo osservazioni preliminari, riservandosi di chiarire ulteriormente la loro posizione in seguito.

Durante la discussione, tutti gli Stati membri, tranne i Paesi Bassi, sono intervenuti. Tutti hanno chiesto misure compatibili con le norme del WTO (*World Trade Organization*). Belgio e Lussemburgo hanno ammesso di non avere una posizione definita, mentre cinque Stati membri (Lettonia, Italia, Lituania, Estonia e Finlandia) hanno espresso solo osservazioni preliminari, riservandosi una posizione futura.

Sull'allineamento della definizione di rifiuto post-consumo al PPWR:

- Favorevoli: Francia, Lituania, Malta, Repubblica Ceca, Svezia, Ungheria e Portogallo;
- Scettici o contrari: Slovacchia (scettica), Bulgaria (contraria).

Sulle due opzioni relative ai meccanismi per garantire l'equivalenza degli standard ambientali:

Opzione 1 (elenco di Paesi idonei al riciclo):

- Favorevoli: Francia, Lituania, Ungheria, Croazia, Cipro, Finlandia, Grecia;
- Contrari: Germania, Spagna, Italia, Svezia, Slovacchia, Malta, Bulgaria, Austria, Lettonia;
- Da studiare ulteriormente/flessibili: Cipro, Danimarca.

Opzione 2 (promozione del contenuto locale di plastica riciclata tramite eco-modulazione EPR):

- Favorevoli: Irlanda, Svezia, Croazia, Grecia, Portogallo, Slovenia, Ungheria, Repubblica Ceca (ultimi due sottolineano la competenza degli Stati membri);
- Contrari: Germania, Austria, Bulgaria, Finlandia;
- Da approfondire/flessibili: Francia, Danimarca;

Il Belgio ha sottolineato l'importanza di definire chiaramente l'ammontare della tariffa, mentre la Bulgaria non ha sostenuto la possibilità di una sua riduzione.

La Spagna potrebbe sostenere l'opzione 2 solo se fossero introdotte modifiche specifiche agli articoli 6 (obblighi) e 21 (eco-modulazione).

Germania, Svezia e Italia hanno richiesto alla Commissione un'analisi d'impatto delle norme commerciali se dovessero essere adottate misure in relazione agli articoli 6 e 21.

Una clausola di revisione biennale, proposta dalla Germania, ha ricevuto parere favorevole da parte di 11 Stati membri (Irlanda, Italia, Austria, Svezia, Belgio, Malta, Repubblica Ceca, Slovacchia, Croazia, Slovenia e Finlandia). L'Austria ha richiesto uno studio di fattibilità sulla sua applicazione.

Sei Stati membri (Germania, Irlanda, Repubblica Ceca, Slovenia, Austria e Lettonia) si sono opposti all'introduzione di una "clausola specchio".

Nove Stati membri (Germania, Francia, Irlanda, Italia, Austria, Lussemburgo, Belgio, Croazia ed Estonia) hanno

richiesto soluzioni orizzontali nell'ambito del futuro Regolamento sull'economia circolare.

Quattro Stati membri (Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Romania) hanno sostenuto il mantenimento della proposta iniziale della Commissione riguardante i regimi EPR transfrontalieri, mentre l'Austria ha sottolineato difficoltà applicative.

Il Servizio giuridico del Consiglio ha valutato esclusivamente le opzioni proposte dalla Presidenza, rilevando che entrambe le proposte relative al riciclo delle plastiche presentano elementi di criticità dal punto di vista della conformità con le regole WTO, pur ritenendo accettabile il principio generale di equivalenza.

La Presidenza ha preso atto della divergenza di opinioni tra gli Stati membri, riconoscendo la necessità di ulteriori approfondimenti tecnici per raggiungere una posizione comune, confermando l'obiettivo di arrivare ad un orientamento generale al Consiglio Ambiente del 17 giugno.

Sarà nostra cura continuare a tenervi aggiornati.

2. Direttiva Green Claims

Lo scorso 24 aprile si è tenuto il trilogico relativo alla Direttiva Green Claims, durante il quale la Presidenza polacca del Consiglio ha illustrato i progressi compiuti nel negoziato.

Per quanto riguarda i **punteggi aggregati e le etichette**, il Parlamento europeo, nello spirito di un compromesso, ha accettato di limitarne l'utilizzo esclusivamente alle metodologie riconosciute a livello UE o nazionale, in linea con l'approccio sostenuto dal Consiglio. Le due istituzioni hanno inoltre concordato che, ogni volta che siano presentati

punteggi o etichette aggregati, dovranno essere obbligatoriamente comunicati anche i tre principali impatti ambientali correlati.

In merito alla **verifica delle comunicazioni**, il Parlamento ha accettato la proposta del Consiglio di eliminare l'obbligo di verifica preventiva (ex ante), ottenendo però in cambio l'introduzione di una scadenza massima di 30 giorni per la verifica, applicabile soltanto in casi giustificati. Le parti hanno trovato un accordo su un considerando chiarificatore riguardante i requisiti delle Pratiche Commerciali Sleali.

Per quanto riguarda la definizione di "etichetta ambientale", il Parlamento ha accettato di tornare alla definizione inizialmente proposta dalla Commissione europea, sostenuta dal Consiglio. È stato mantenuto anche il riferimento diretto agli standard ISO per determinate categorie di etichette ecologiche, anche se la Commissione ha dichiarato di riservarsi un'ulteriore valutazione su tale punto.

La Presidenza ha inoltre evidenziato che **il tema dell'accesso alla giustizia e delle sanzioni** è stato il più complesso nell'ambito del negoziato; tuttavia, è riuscita a preservare gran parte della posizione del Consiglio, facendo al Parlamento alcune concessioni relativamente all'accesso a tribunali o ad altri organismi pubblici competenti.

In generale, la Presidenza ha osservato un orientamento favorevole del Parlamento verso la semplificazione delle procedure e verso misure che favoriscano la competitività delle imprese. **Il Parlamento ha infatti mostrato apertura verso una procedura semplificata invece dell'introduzione tramite atti secondari.**

Inoltre, sul tema delle dichiarazioni climatiche, il Parlamento ha espresso disponibilità a raggiungere un compromesso, inclusa la questione delle emissioni residue.

Infine, per quanto riguarda **l'ambito di applicazione della**

Direttiva, il Parlamento ha ribadito la sua posizione favorevole ad escludere le microimprese dagli obblighi relativi alla giustificazione, comunicazione e verifica delle dichiarazioni ambientali, al fine di evitare loro un carico amministrativo sproporzionato, come previsto inizialmente dalla proposta della Commissione.

Durante la discussione, nessuno Stato membro è intervenuto.

La Commissione europea ha ribadito il suo orientamento verso la **semplificazione** e la **riduzione degli oneri amministrativi**. Ha espresso, come già ricordato dalla Presidenza, la sua opposizione alla rimozione totale dell'esenzione prevista per le microimprese. Inoltre, ha informato le delegazioni di aver ricevuto diverse richieste tecniche dal Parlamento europeo, a cui fornirà risposta prima della prossima riunione trilaterale.

La Presidenza polacca ha concluso informando il COREPER dei risultati raggiunti nel secondo trilogo sulla Direttiva Green Claims tenutosi il 24 aprile scorso, annunciando inoltre che il prossimo trilogo (il terzo) è stato programmato per il 10 giugno.

Sarà nostra cura continuare a tenervi aggiornati.

DdL di Delegazione europea – Aggiornamento

La Commissione Politiche Ue della Camera, ricevuti tutti i pareri delle Commissioni in sede consultiva sugli emendamenti di competenza, ha concluso **senza modifiche** l'esame del DdL di Delegazione europea. Il testo approderà in Aula l'approvazione definitiva a partire dal 30 maggio.

EPR – MASE: Online il portale del Registro Nazionale dei Produttori (RENAP)

Lo scorso 7 maggio, è attivo il portale del Registro Nazionale dei Produttori (RENAP). Il RENAP, previsto dal Codice dell'ambientale, riunisce i soggetti sottoposti a un regime di responsabilità estesa del produttore (EPR): è strutturato in singoli registri, ciascuno dedicato alle diverse filiere soggette alla responsabilità estesa del produttore.

Il portale RENAP integra i registri già esistenti, come il "Registro A.E.E." e il "Registro Pile e Accumulatori". A questi si aggiunge, il "Registro Pneumatici", per il quale l'avvio delle iscrizioni è previsto per il **14 maggio 2025**, tramite un'apposita comunicazione effettuata sul portale dello stesso registro e sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Le modalità operative per l'iscrizione e la trasmissione delle informazioni al RENAP sono state definite dal Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 144 del 15 aprile 2024.

A partire dal prossimo **14 maggio 2025**, sarà attivata anche la **sezione dedicata al nuovo Registro Pneumatici**, la cui apertura ufficiale delle iscrizioni sarà comunicata sul portale del registro stesso e sul sito istituzionale del MASE. I registri relativi alle altre filiere soggette a responsabilità estesa del produttore saranno attivati progressivamente attraverso specifici decreti ministeriali, che ne definiranno le modalità operative.

Il portale è disponibile al seguente link:
<https://www.renap.gov.it/it>

ISPRA – Pubblicato Annuario dei dati ambientali 2024

Al seguente link è disponibile "[**Ambiente in Italia: uno sguardo d'insieme. Annuario dei dati ambientali 2024**](#)", report statistico realizzato ISPRA.

Attraverso gli oltre 300 indicatori presenti nella [Banca dati indicatori ambientali ISPRA](#), il documento fornisce informazioni ufficiali sullo stato dell'ambiente in Italia. Permette, quindi, di accrescere la conoscenza dei principali fenomeni e delle loro interrelazioni; di valutare l'efficacia delle strategie di tutela in atto in accordo con gli obiettivi normativi fissati e con i principali programmi nazionali, europei e internazionali; rafforzare la capacità di risposta delle istituzioni.

Maggiori informazioni sono disponibili al seguente [link](#).

Market Day Consip 2025

Il 7 maggio u.s. Confindustria ha partecipato al Market Day 2025 organizzato da Consip come il primo di una serie di appuntamenti riservati ad amministrazioni, associazioni e imprese, finalizzati a migliorare l'interlocuzione tra pubblico e privato per favorire un confronto costruttivo.

L'iniziativa si inserisce nel quadro del nuovo Piano Industriale 2025-28 di Consip che individua tra le azioni principali da sviluppare quelle rivolte a favorire: la razionalizzazione e l'innovazione della spesa; l'incontro tra domanda delle PA e offerta delle imprese; la crescita sostenibile dei territori.

Questo approccio è pienamente coerente con l'impostazione del Protocollo d'intesa che Confindustria e Consip hanno rinnovato a dicembre 2023, con l'intento comune di realizzare un allineamento più efficace tra i fabbisogni della PA e le esigenze del mercato e, di conseguenza, attivare una dinamica virtuosa tra stimolo della domanda pubblica e crescita dell'offerta.

Durante la mattinata Confindustria ha confermato la piena sintonia di intenti e l'interesse a proseguire la

collaborazione, anche attraverso la partecipazione ai Tavoli tematici che approfondiranno i seguenti ambiti di interesse di PA e imprese: Innovazione per il digitale; Intelligenza artificiale; Transizione energetica; Sanità digitale; Lavori, progettazioni e fondi; Piccole e Medie Imprese.

I risultati dei Tavoli verranno presentati nel corso dell'appuntamento conclusivo, previsto per il prossimo novembre.

Area Servizi alle Imprese (Mariarosaria Zappile, 089.200842 (m.zappile@confindustria.sa.it))

AGEVOLAZIONI | Webinar “Bando 2025 Investimenti sostenibili 4.0”: martedì 13 maggio, ore 14.30. Link

scritto da Marcella Villano | Giugno 16, 2025

In riferimento all'imminente apertura del **bando “Investimenti sostenibili 4.0”** di questa annualità, informiamo che domani **martedì 13 maggio, alle ore 14.30**, si terrà un **webinar di approfondimento** organizzato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Per partecipare è necessario iscriversi al seguente link <https://comunicazionepon.webex.com/weblink/register/rc8d45b14c8a828494ae68b8cfd89173d>

A supporto, ricordiamo di seguito le caratteristiche

principali della misura.

Con [decreto direttoriale 31 marzo 2025](#) sono stati definiti termini e modalità di presentazione delle domande a valere sull'avviso 2025 della misura Investimenti sostenibili 4.0, volta a promuovere programmi di investimento coerenti con il Piano Transizione 4.0 e diretti al raggiungimento degli obiettivi del Programma Nazionale "Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027", con particolare riferimento all'Azione 1.3.2 prevista nell'ambito dell'Obiettivo specifico 1.3, con il fine di rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle piccole e medie imprese delle Regioni Basilicata, Calabria, **Campania**, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

La dotazione finanziaria complessiva è pari a euro 300.488.426,61 e una **quota del 25% è destinata ai programmi proposti dalle micro e piccole imprese.**

Imprese ammissibili

Le agevolazioni sono concesse alle **micro, piccole e medie imprese** (PMI) situate nelle Regioni del Mezzogiorno che alla data di presentazione della domanda devono:

- essere regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel registro delle imprese
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali aventi finalità liquidatoria
- trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi
- essere in regola con le disposizioni vigenti in materia

di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola in relazione agli obblighi contributivi

- aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero
- non aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l'unità produttiva oggetto dell'investimento
- non trovarsi in una delle situazioni di esclusione previste dall'art. 5, comma 2 del DM 22 novembre 2024.

Investimenti ammissibili

I programmi di investimento devono:

- **prevedere l'utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Transizione 4.0.** e l'ammontare di tali spese deve risultare preponderante rispetto al totale dei costi ammissibili del programma;
- essere diretti **all'ampliamento della capacità produttiva**, alla **diversificazione** della produzione funzionale a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza o al **cambiamento** fondamentale del processo di produzione di un'unità produttiva esistente ovvero alla **realizzazione di una nuova unità produttiva**;
- essere realizzati presso **un'unità produttiva localizzata nei territori** delle Regioni Basilicata, Calabria, **Campania**, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna;
- prevedere **spese ammissibili non inferiori complessivamente a euro 750.000,00 e non superiori a euro 5.000.000,00** e, comunque, al 70 per cento del fatturato dell'ultimo bilancio approvato e depositato, ovvero, nel caso di imprese individuali e società di persone, dell'ultima dichiarazione dei redditi;
- **essere avviati successivamente alla presentazione della domanda**;
- prevedere un **termine di ultimazione non successivo a**

diciotto mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

Per i **programmi caratterizzati da un particolare contenuto di sostenibilità**, sono previsti specifici criteri di valutazione, che consentono all'impresa proponente di conseguire un **punteggio aggiuntivo**. Analoghe **premialità** sono riconosciute per i **progetti che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici** individuati dall'articolo 9 del regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, ovvero per **le PMI che abbiano aderito ad un sistema di gestione ambientale o di efficienza energetica o che siano in possesso di una certificazione ambientale di prodotto**.

Attività economiche ammesse

Sono ammesse le attività manifatturiere, ad eccezione delle attività connesse ad alcuni settori caratterizzati da limitazioni derivanti dalle disposizioni europee di riferimento (siderurgia; estrazione del carbone; costruzione navale; fabbricazione delle fibre sintetiche; trasporti e relative infrastrutture; produzione e distribuzione di energia, nonché delle relative infrastrutture) o a programmi di investimento che, arrecando un danno significativo agli obiettivi ambientali definiti a livello europeo, non garantiscono il rispetto del principio "DNSH".

Sono inoltre ammesse **le attività di servizi alle imprese** indicate nell'allegato 4 del [decreto ministeriale 22 novembre 2024](#).

Spese ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento di cui all'articolo 6 del [decreto ministeriale 22 novembre 2024](#), relative all'acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite agli articoli 2423 e seguenti del

codice civile, che riguardino:

1. macchinari, impianti e attrezzature
2. opere murarie, nei limiti del 40% del totale dei costi ammissibili
3. programmi informatici e licenze correlati all'utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a)
4. acquisizione di certificazioni ambientali.

La misura ammette, inoltre, ai sensi e nei limiti dell'articolo 18 del Regolamento GBER, **le spese per i servizi di consulenza**. Nello specifico, sono ammesse:

- **le spese per i servizi avanzati di consulenza specialistica relativi all'applicazione di una o più delle tecnologie abilitanti** di cui all'allegato 1 del DM 22 novembre 2024 nei limiti del 5 per cento dell'importo delle spese ammissibili relative ai beni di cui al comma 1, lettere a) e c) del predetto decreto
- **le spese relative ai servizi di consulenza diretti alla definizione della diagnosi energetica** di cui decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 relativa all'unità produttiva oggetto misure di efficientamento energetico nei limiti del 3 per cento dell'importo complessivo delle spese ammissibili per i soli programmi di cui all'articolo 6, comma 2 lettera b) del DM 22 novembre 2024.

Agevolazioni

- Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al 75 per cento, di cui il **35 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili in forma di contributo in conto impianti** e il **40 per cento delle medesime spese in forma di finanziamento agevolato**.

- Le imprese beneficiarie, inoltre, devono garantire la copertura finanziaria del programma di investimento, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, in misura almeno pari al 25 per cento delle spese ammissibili complessive.

Termini e modalità presentazione domande

Come sopra indicato, termini e modalità di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni, sono stati definiti con [decreto direttoriale 31 marzo 2025](#). Le istanze devono essere inoltrate esclusivamente in via telematica, attraverso la procedura fruibile nella sezione “Investimenti sostenibili 4.0 – PN RIC 2021-2027” del sito di Invitalia (www.invitalia.it), nella quale è disponibile anche la modulistica.

L'iter di presentazione è articolato in due fasi:

1. **compilazione**, a partire dalle ore 10.00 del **30 aprile 2025**;
2. **invio della domanda**, a partire dalle ore 10.00 del **20 maggio 2025**.

Ciascuna impresa proponente **può presentare una sola domanda di agevolazione**, fatta salva la possibilità di presentarne una nuova in caso di rigetto dell'istanza in esito alla relativa istruttoria.

Le domande sono ammesse alla fase istruttoria sulla base dell'ordine cronologico giornaliero di presentazione. Quelle presentate nello stesso giorno sono, a tal fine, considerate come pervenute nello stesso momento, indipendentemente dall'ora e dal minuto di presentazione. Qualora le risorse residue disponibili non consentano l'accoglimento integrale delle domande presentate nello stesso giorno, le domande stesse sono ammesse all'istruttoria in base alla posizione assunta nell'ambito di una specifica graduatoria di merito, fino a esaurimento della dotazione finanziaria.

